

Deliberazione n. 20 /2018/VSGO




Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere (relatore)
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario
dott. Federico Lorenzini	primo referendario



Adunanza del 30 gennaio 2018

Provincia di Forlì-Cesena

**Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie
(art.24 del t.u. d.lgs.19 agosto 2016, n. 175)**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

da *la* Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Considerato che la **Provincia di Forlì-Cesena** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 29 settembre 2017 e relativi allegati, avente a oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, trasmessa dalla Provincia di Forlì-Cesena ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG del 14 novembre 2017 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati degli enti territoriali - anno 2017;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 9 del 26 gennaio 2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 30 gennaio 2018;

Udito il relatore Paolo Romano;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 la Sezione ha riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti ai sensi dell'art.1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 4.3.5 della relazione si è specificamente riferito delle criticità concernenti il piano predisposto dalla Provincia di Forlì-Cesena. Tale piano analizzava le 19 partecipazioni possedute direttamente, prevedendo la dismissione delle seguenti 8: **Banca popolare etica coop, Cesena Fiera spa, Centro Ricerche Produzione Animali (Crpa) spa, Fiera di Forlì spa, Soggetto Intermediario Locale Appennino Centrale scarl (Sil), Terme di Castrocaro spa, Terme di Sant'Agnese spa, Toro scarl;** per le partecipazioni indirette, invece, si limitava ad esprimere un eventuale allineamento alle valutazioni assunte dalla società capogruppo.

Nella medesima deliberazione n. 32/2016/VSGO si evidenziava che la società **Soggetto Intermediario Locale Appennino Centrale scarl (Sil)** risultava in perdita nel 2014, mentre le società **Isaers scarl** e **Terme di Sant'Agnese spa** presentavano un risultato in perdita anche nel 2013.

Con riferimento alle società **Cesena Fiera spa, l'Altra Romagna scarl, Sil scarl, Terme di Castrocaro spa, Toro scarl**, che presentavano più amministratori rispetto ai dipendenti, veniva pianificata la dismissione, secondo il criterio di cui all'art.1, comma 611, lett. *b* della legge n. 190/2014, con eccezione per la società **l'Altra Romagna scarl**, ritenuta di "*rilevante interesse provinciale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico e sociale*". Ciò, tuttavia, secondo la Sezione non poteva costituire motivazione idonea a superare la prescrizione concernente il rapporto fra il numero dei dipendenti e quello degli amministratori, come il dichiarato "*rilevante interesse provinciale*" non era idoneo ad integrare "l'indispensabilità" prevista dalla legge. Si prevedeva, comunque, per la società **l'Altra Romagna scarl**, una verifica, in accordo con gli altri soci, della possibilità di ridurre il numero degli amministratori e di intraprendere un'azione di contenimento delle spese.

Con riferimento alla partecipazione nella società **Atr scarl**, era previsto l'avvio di un progetto di fusione con le altre società di trasporto del bacino. Il piano di fusione dava conto di iniziative, finalizzate a realizzare risparmi, volte alla riduzione del personale, all'istituzione dell'amministratore unico in luogo del consiglio d'amministrazione ed al passaggio dei revisori contabili da tre ad uno.

Veniva, pure, segnalata l'esistenza di difformi orientamenti, rispetto alle



valutazioni di altri enti soci, circa la dismissione delle società **Terme di Sant'Agnese, Toro scarl e Cesena fiera spa**, e invece il mantenimento delle società **Centuria agenzia per l'innovazione della Romagna scarl, Start Romagna spa e Serinar scpa**.

Infine la **quantificazione dei risparmi attesi** veniva indicata solo per le società di prevista dismissione mancando, anche, un'analisi delle voci principali di costo di funzionamento; circa i **tempi di attuazione**, l'ente prevedeva la dismissione per **Crpa spa, Cesena fiere spa, Fiera di Forlì spa, Sil scarl, Terme di Castrocaro spa e Toro scarl** entro il 31 dicembre 2015, mentre, per **Banca popolare etica coop e Terme di Sant'Agnese**, i tempi di attuazione venivano subordinati a quelli relativi alla procedura di vendita.

Successivamente, con deliberazione n. 55/2017/VSGO conseguente all'esame della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione, presentata dalla Provincia di Forlì-Cesena ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, venivano rilevate specifiche criticità.

Innanzitutto l'ente si proponeva di rivedere tutte le partecipazioni alla luce di quanto previsto dalla legge regionale n. 13/2015 (che ha riformato il sistema di governo regionale e locale, disciplinando il riparto delle funzioni già di competenza delle province, in attuazione della legge n. 56/2014) ed aveva espresso il suo intendimento di dare corso anche ad un'analisi sui presupposti per il mantenimento delle partecipate in relazione ai contenuti del decreto legislativo n.175/2016 recante il testo unico in materia di società partecipate a partecipazione pubblica, in attuazione dell'art. 18 della legge 124/2015.

Ciò premesso si constatava che delle previste 8 dismissioni ne erano state efficacemente indirizzate al compimento solo 2, quelle riguardanti la **Banca popolare etica coop** e la **Toro scarl**; le rimanenti, per diversi motivi, presentavano problematiche (alcune annose) al punto che la Sezione deliberava di richiedere al riguardo concrete ed incisive iniziative, a carattere risolutivo.

Inoltre era stata ribadita la mancata considerazione delle partecipazioni indirette, così come definite nell'art. 2 comma 1, lettera g, del d.lgs 175/2016¹. Venivano altresì rimarcati i rilievi contenuti nella precedente deliberazione (n. 32/2016/VSGO) di questa Sezione, poiché molti di loro non risultavano compiutamente affrontati. Si segnalava, ancora, in relazione al rilevato slittamento dei tempi di realizzazione del piano, quanto disposto dall'art. 24,

¹ Art. 2, comma 1, lett. g, d.lgs 175/2016: "partecipazione indiretta: la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica."

comma 4 del citato Testo unico n. 175/2016.² Infine, relativamente alla partecipazione non societaria (**Fondazione Tito Balestra Onlus**), non inclusa nel piano di razionalizzazione del 2015, si richiamava l'ente ad una riflessione su come l'analisi, a fini ricognitivi, degli enti partecipati non societari corrispondesse all'esigenza di individuare eventuali sovrapposizioni di attività con le partecipazioni societarie (art. 1, comma 611, lett. c, e ora art. 20, comma 2, lett. c, T.U. n. 175/2016) ed anche a quella di estendere la razionalizzazione a tutte le controllate indirettamente, anche quando possedute tramite organismi non societari (art. 2, comma 1, lett. g, del citato T.U.). Ciò a prescindere dall'opportunità di una periodica ed autonoma razionalizzazione delle partecipazioni non societarie.

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 18 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dal terzo comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato, in assenza del parere del Collegio dei revisori, dal Consiglio provinciale il 29 settembre 2017 unitamente al documento predisposto sulla base delle linee guida di cui alla deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle autonomie.

Al riguardo, si rileva l'opportunità di acquisire il parere dell'Organo di revisione, con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal T.U. n.175 del 2016.

La revisione operata, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di cui si è trattato in premessa, ha riguardato tutte le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute alla data del 23 settembre 2016. Relativamente alle partecipazioni indirette si è tenuto conto della definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 175/2016, secondo la quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

In merito alle determinazioni adottate si osserva quanto segue.
Nella delibera di revisione straordinaria delle partecipazioni, in esame, l'ente ha proceduto, come dichiarato nei precedenti atti, ad una valutazione di tutte le



² Art.24, comma 4, d.lgs 175/2016: "L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1."

partecipazioni alla luce di quanto previsto dalla legge regionale n. 13/2015 e dal d.lgs. n.175/2016.

A seguito di tale disamina la Provincia, che alla data del 23 settembre 2016 deteneva ancora partecipazioni in 18 società, è intervenuta statuendo modifiche all'assetto delle partecipazioni societarie, segnatamente decidendo per la dismissione di ulteriori 5 partecipazioni - **Area Blu spa, A.T.R., Centuria Agenzia per l'innovazione, Ervet spa, IS.AER.S.** - ritenute non più strategiche in relazione alle finalità istituzionali dell'ente - oltre alle 8 già deliberate nel precedente piano di revisione - ma che, alla data del 23 settembre 2016, non erano state ancora dismesse (ad eccezione della **Banca Popolare etica**).

4
e

Nel piano di revisione viene confermato il mantenimento di 6 partecipazioni (**Lepida spa, L'Altra Romagna scrl, Romagna Acque – Società delle fonti spa, Sapir spa, SER.IN.AR scpa, Start Romagna spa**) in considerazione dell'importanza strategica dell'attività svolta (art. 4, comma 2, lett. a del T.U. n.175 del 2016). Per quanto riguarda il contenimento dei costi soltanto per la società **L'Altra Romagna scrl** partecipata per il 9,23 per cento, l'ente, nel corso del 2016, ha proceduto a diminuire il numero degli amministratori da 14 a 7, uguagliando, così, il numero dei dipendenti ed ha ridotto il numero dei componenti dell'Organo di controllo passando da 3 a 1. Per tale società si evidenzia, peraltro, per l'anno 2015, un risultato d'esercizio negativo.

Con riguardo alla società **TO.RO.**, in liquidazione dal 13 maggio 2015, per la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett. b - in quanto composta da un amministratore in assenza di dipendenti - e agli artt. 20, comma 2, lett. d e 26, comma 12 *quinques* - per la evidenza di un fatturato medio nel triennio 2013-2015 inferiore a 500.000 euro, si prevede la conclusione del relativo procedimento entro il 31 dicembre 2018.


Relativamente alla società **S.I.L. scrl**, posta in liquidazione dal 26 maggio 2016, per la sussistenza delle fattispecie di cui all'art. 20 comma 2, lett. b del t.u.s.p, avendo nel 2015 nove amministratori (seppur senza compenso) e un dipendente, e agli artt. 20, comma 2, lett. d e 26, comma 12 *quinques*, avendo avuto un fatturato medio nel triennio 2013-2015 inferiore a 500.000 euro e perdite d'esercizio nel biennio 2014-2015, si prevede la conclusione del relativo procedimento entro il 31 dicembre 2018.

Per quanto concerne la società **Cesena Fiera Spa**, a seguito di asta pubblica nei mesi di aprile e maggio 2017, è stato alienato l'intero pacchetto azionario detenuto dalla Provincia per un introito di complessivi euro 175.430,15.

Con riferimento alla società **Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna Soc. const. a r.l.**, in data 5 maggio 2017, la stessa ha liquidato alla Provincia, l'intera quota di partecipazione, pari al 3,63% del capitale sociale, con un incasso di complessivi euro 12.750.

Al contrario si protraggono, ulteriormente, i tempi per la dismissione delle partecipazioni nella società **C.R.P.A. Centro Ricerche Produzione Animali spa**, partecipata per lo 0,57 per cento e nella società **Fiera di Forlì spa** partecipata per il 5,08 per cento, che ha riportato perdite consistenti nei bienni 2011-2012 e 2014-2015 (art. 20, comma 2, lett. e del d.lgs 175/2016), per le quali la Provincia ha previsto l'indizione di aste pubbliche entro il 31 dicembre 2017. In caso di mancata alienazione entro il 30 settembre 2018, l'ente richiederà la liquidazione delle quote ai sensi dell'art. 24, comma 5 del d.lgs.175/2016.

Circa la **Terme di Castrocaro spa**, attualmente partecipata per il 6,01 per cento, a seguito dell'esito infruttuoso del bando di asta pubblica per la cessione delle quote, in data 31 gennaio 2017 è stata formalizzata con atto notarile la cessione a **Long Life Formula spa** del 10% delle partecipazioni societarie complessivamente in capo alla Provincia, al Comune di Castrocaro Terme ed alla Regione. La Provincia ha venduto n. 11.101 azioni dal valore nominale di euro 10,00 per un corrispettivo pari a euro 291.956,30, che verranno incassate in 4 rate, mentre per la restante quota ne prevede la cessione sul mercato ai soci pubblici da realizzarsi entro il 31 dicembre 2018.



In ordine alla partecipazione nella società **Terme di sant'Agnesa spa**, dato l'esito infruttuoso del bando d'asta pubblica di cessione della quota avvenuta il 30 settembre 2016 e con scadenza il 25 ottobre 2016, l'assemblea ha deliberato l'alienazione della stessa in data 29 maggio 2017, richiedendo alla società la liquidazione in denaro della quota: la società, come risulta dal piano di revisione straordinaria, provvederà a liquidare l'ente recedente per complessivi euro 675.478,00 attraverso una dilazione di pagamento in 20 anni.

Nel merito della società **ERVET S.p.a.** partecipata per lo 0,009 per cento, si prende atto della decisione, assunta in sede di revisione straordinaria del 23 settembre 2016, di dismettere la partecipazione, in quanto considerata non più strategica in relazione al nuovo assetto istituzionale. Anche per essa è stata prevista l'indizione di una asta pubblica entro il 31 dicembre 2017 e, in caso di mancata alienazione entro il 30 settembre 2018, la liquidazione della quota di partecipazione ai sensi dell'art. 24, comma 5 del d.lgs.175/2016, con risparmi attesi di euro 953,00.

Con riguardo alla società **Area Blu S.p.a.**, attualmente partecipata al 2,43

per cento, si prende atto della decisione, assunta in sede di revisione straordinaria, di dismettere la partecipazione - nonostante l'attività venga qualificata come rientrante nel requisito previsto all'art. 4, comma 2, lett. d del T.U. n.175 del 2016 , in quanto produce beni o servizi strumentali all'ente - ed ai sensi dell'art. 20, comma 2 del medesimo T.U. L'ente ritiene tale partecipazione non più indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, riconoscendo più conveniente, in termini economici, l'erogazione del servizio di controllo delle infrazioni ai limiti di velocità, su strade provinciali, mediante forme alternative rispetto alle postazioni fisse gestite dalla società in esame. In caso di mancata alienazione della partecipazione entro il 30 settembre 2018, l'ente richiederà la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 24, comma 5 del T.U. n.175 del 2016, da realizzarsi comunque nel 2018. La Provincia stima un risparmio sui costi del personale di euro 45.000.

Per quanto ha tratto con la società **A.T.R. consortile a r.l.**, partecipata per 24,91 per cento, il Consiglio Provinciale in data 6 aprile 2017 ha deliberato il recesso dalla società ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. c del d.lgs. 175/2016, a seguito della costituzione della nuova società "**Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile**", nata dalla fusione delle tre società di trasporto pubblico di Forlì, Cesena e Rimini, e che svolgerà il servizio di trasporto di persone in ambito territoriale romagnolo anziché provinciale. I tempi stimati per la liquidazione dell'intera quota di partecipazione fanno riferimento al 31 dicembre 2017, per un valore di euro 3.649.112,53 da ricevere in natura attraverso il trasferimento nel patrimonio dell'ente di beni immobili, beni mobili, immobilizzazioni finanziarie, crediti verso la Provincia e per la differenza in disponibilità liquide. La Provincia di Forlì-Cesena risulta attualmente socia di **A.M.R. Agenzia Mobilità romagnola S.r.l. consortile** con una quota di partecipazione del 9,47 per cento.

Relativamente alla società **ISAERS scrl - Istituto per lo studio e l'applicazione delle scienze aeronautiche e spaziali** - partecipata per il 15 per cento, si prende atto dell'intenzione dell'ente di valutare, assieme agli altri soci, la possibilità di una sua aggregazione con la società **SER.IN.AR.** da concludersi entro il 2018, ritenendo quest'ultima la più prossima all'ambito di attività di **ISAERS. SER.IN.AR.**, infatti, di cui si dirà in seguito, svolge alcune funzioni complementari in campo universitario. La Provincia stima che tale operazione, comportando un unico organo amministrativo e di controllo, porterà ad un risparmio quantificabile in euro 10.700. Agevola la presa d'atto la circostanza che, in subordine, cioè nel caso tale aggregazione non venga


determinata l'ente prevede la dismissione della quota per la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. *d* e all'art. 26, comma 12-*quinques* del T.U. n.175 del 2016, avendo avuto nel triennio 2013-2015 un fatturato medio inferiore a 500.000 euro.

Quanto alla società **Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.**, partecipata al 4,73 per cento e con capitale totalmente pubblico, si rileva come l'ente qualificata l'attività strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del Tresp), in quanto dedicata alla tutela e alla valorizzazione della risorsa idrica (art.19, lett *b*, del Tuel) e di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. *a*, del Tresp). La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri nominati in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 175/2016.

La quota dello 0,0015 per cento nella società **Lepida spa**, società a totale partecipazione pubblica controllata dalla Regione Emilia-Romagna che gestisce la rete regionale a banda larga e che connette tutte le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale, viene mantenuta in quanto indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali.

Considerata la partecipazione di **SER.IN.AR. soc.cons. per azioni** partecipata al 1 per cento e con capitale a maggioranza pubblico, attualmente pari al 90,02 per cento, va evidenziato che la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 amministratori in carica fino all'approvazione del bilancio del 31 dicembre 2017. Al riguardo va altresì osservato come, trattandosi di una società il cui statuto, all'art.1, prevede che la quota di partecipazione pubblica non sia inferiore al 51 per cento la **SER.IN.AR.** possa, da un lato, rientrare in astratto nelle previsioni di cui all'art. 17 (*in primis* comma 1) del decreto legislativo n.175/2016, per come integrate dal decreto legislativo n.100/2017; di contro, va soggiunto che l'attuale (e pregressa) consistenza della partecipazione azionaria di mano pubblica alla società in questione, constatata come assolutamente prevalente, richiama la più recente evoluzione della giurisprudenza amministrativa che, in tale situazione, ritiene riscontrate - in presenza degli ulteriori presupposti normativi- le condizioni necessarie affinché possa dirsi sussistente un'ipotesi di controllo analogo congiunto (per ultimo Consiglio di Stato, Sez. V, 15/1/2018 n. 182). Tali considerazioni inducono a prospettare la ipotizzata aggregazione con la **ISAERS** come utile occasione per meglio definire i passaggi sottolineati.

Con riferimento alla società **SAPIR s.p.a.**, partecipata allo 0,083 per cento, la composizione societaria risulta altamente polverizzata; e attualmente



10

gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri.

Infine per quanto riguarda la partecipazione di **Start Romagna spa**, partecipata al 1,692 per cento, è attualmente gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, in carica fino all'approvazione del bilancio del 31 dicembre 2018. Si segnalano perdite d'esercizio nel triennio 2011-2013.

Tutto ciò considerato,
la Sezione

RILEVA

le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dalla Provincia di Forlì-Parma in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24 del t.u. n. 175/2016.

INVITA

l'Ente a tenere conto di quanto osservato nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Presidente della Provincia di Forlì-Cesena e all'Organo di revisione dell'ente medesimo;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.


Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 30 gennaio 2018

Il relatore
(Paolo Romano)



Il presidente
(Carlo Greco)



Depositata in segreteria in data 30 gennaio 2018

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

